

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 maggio 2025, n. 266
Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto.

Conferma autorizzazione all'esercizio e rilascio accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con prescrizione, per la "Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale" (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 226 del 28/04/2025 di rinnovo dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di *"Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 398 del 31 marzo 2025."*

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la"*

riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno" e s.m.i. prevede all'art. 10 la "Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale", collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che "Ai fini della presente legge si definisce: (...) b) autorizzazione all'esercizio, il provvedimento con il quale si consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di svolgere attività sanitarie e socio-sanitarie;
- all'art. 3, comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1, 2 e 3 che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."

- all'art. 20 ("Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento"), commi 1 e 2 che:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.

2. Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;

b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;

c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;

d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8- quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;

f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;

g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;

h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”.

- all'art. 24 (*“Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”*), commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;

- all'art. 29 (Norme transitorie e finali), commi 5 bis e 9 che:

“5 bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”;

9. “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 570 del 16/10/1997 ad oggetto *“L.R. 9.9.96 n. 22. Comunità “Il Risorto” sita in Martina Franca (TA) Via Villa Castelli Km. 4 zona H/164, gestita dalla Cooperativa Sociale “Giovanni Paolo II” con sede legale in Taranto. Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116, DPR 309/90 che, senza fine di lucro, operano per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.”* la struttura in oggetto è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'area terapeutico riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 15 utenti.

Con nota prot. n. 041/2018 del 03/04/2018 trasmessa con Racc. A/R del 05/04/2018 ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza*

patologico. Fabbisogno”: Domando di confermo dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento per lo strutturo denominato “IL RISORTO”, ubicato in Martino Franca (Prov. TA) allo Via VILLA CASTELLI Km. 4 ZONA H/164. “; il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto ha chiesto, ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. alla scrivente Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

1. *la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area TERAPEUTICO Riabilitativa in regime RESIDENZIALE con una capacità di 15 utenti;*
2. *l’accreditamento istituzionale.”*

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n° 570 del 16/10/1997 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell’Assessorato alla Sanità e Servizi sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell’art. 10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area TERAPEUTICO Riabilitativa in regime RESIDENZIALE con una capacità di 15 utenti;*
- *(...)”*

ed allegandovi:

“

- *titolo attestante l’agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9.”*

Con nota prot. n. 8218 del 11/06/2019 ad oggetto “Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto. Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata “IL RISORTO”, ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164. Richiesta di integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento.” la scrivente Sezione:

“

considerato che:

- *l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento stituzionale;*
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per a realizzazione di nuove strutture;*
- *l’art. 21, comma 9 prevede che In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;*

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- *iscrizione dello strutturo all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*

in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)

(...);

- *il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242 abitanti), è di n. 405 posti letto;*
- *nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R. R. n. 10 dell' 11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", n. 25 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 517 posti letto complessivi;*
- *in relazione alla data di iscrizione della struttura all'Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996 per l'area terapeutico-riabilitativa (16/10/1997), l'istanza della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;*

(...);

ha invitato "il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto a provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, alla nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione;

a trasmettere, altresì, a questa Sezione, nel termine di 30 (trenta) giorni):

- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
- *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i."*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", ubicata in Martina Franca (TA) alla Via VILLA CASTELLI Km. 4 ZONA H/164", e gestita dalla Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto, finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i."

Con nota prot. n. 9967 del 09/07/2019 ad oggetto "Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164. Integrazione incarico di verifica dei requisiti.", la scrivente Sezione, "(...)

atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.";
- all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

atteso altresì che l'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede che la Regione o il Comune, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

ad integrazione dell'incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA con la sopra richiamata nota prot. n. A00_183/8218 dell'11/06/2019, che qui si intende integralmente richiamata e che, in ogni caso, si trasmette in copia per il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA comprensiva di allegati,"

ha invitato:

"

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA**, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. **il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA**, **ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la sede della struttura terapeutico riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", gestita dalla Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto ed ubicata in Martina Franca (TA) alla Via VILLA CASTELLI Km. 4 ZONA H/164, **finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio**, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con 15 posti letto denominata "IL RISORTO", gestita dalla Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto ed ubicata in Martina Franca (TA) alla Via VILLA CASTELLI Km. 4 ZONA H/164", **finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento** generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..".

Con Pec del 05/05/2021 ad oggetto: "MODIFICA NOMINATIVO RESPONSABILE SANITARIO DELLA C.T. IL RISORTO" acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7661 del 10/05/2021, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II ha trasmesso la nota ad oggetto "Modifica nominativo Responsabile Sanitario.", controfirmata "Per presa visione e condivisione" dalle dott.sse Francesca Liuzzi e Antonella Leogrande, con la quale ha rappresentato quanto segue: "Il sottoscritto Dott. Sac. Luigi Larizza (...) quale Rappresentante Legale di questa struttura (...)

COMUNICA

- la variazione del nominativo del Responsabile Sanitario e Responsabile di programma, con decorrenza 01/05/2021.
- Decade il nominativo della Dott.ssa Leogrande Antonella (...) e l'incarico viene affidato alla

Dott.ssa Liuzzi Francesca nata (...) il 17/09/1986, Psicologa- Psicoterapeuta, (...)

- (...)” unendo in allegato C.I., C.F. e certificato di iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia del nuovo responsabile sanitario.

Con Pec del 28/12/2023 ad oggetto *“Protocollo nr: 226045 del 28/12/2023 AOO ASLTA Azienda Sanitaria Locale di TARANTO REQUISITI DI ESERCIZIO DELLA STRUTTURA TERAPEUTICORIABILITATIVA RESIDENZIALE (DIPENDENZE PATOLOGICHE, ART.10 R.R. 10/2017 SS.MM.11.) APPARTENENTE ALLA COOP. SOCIALE GIOVANNI PAOLO II DI TARANTO CON N.15 POSTI LETTO. DENOMINATA “IL RISORTO” UBICATA IN MARTINA FRANCA (TARANTO) ALLA VIA VILLA CASTELLI KM. 4,00 ZONA H/164.”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/20955 del 29/12/2023, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota ad oggetto *“Requisiti di esercizio della Struttura Terapeutico-Riabilitativa Residenziale (Dipendenze patologiche, art.10 R.R. 10/2017 ss.mm.ii.) appartenente alla Coop. Sociale Giovanni Paolo II di Taranto con n. 15 posti letto. denominata “Il Risorto” ubicata in Martina Franca (Taranto) alla via Villa Castelli km. 4,00 Zona H/164.”* con la quale ha comunicato, tra l’altro, che:

“(…) Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 18 .12.2023, si ritiene che la Struttura terapeutico riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art.10 del R.R. 10/2017 ss.mm.ii.) per n. 15 posti letto, sita in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli Km 4 Zona H/164 possiede i requisiti generali previsti dalla Sez. A del R.R. n.3/2010 ss.mm.ii. nonché i requisiti di cui al R.R. 10/2017 ss.mm.ii. art.11., relativi ai soli requisiti strutturali (...).”

Con Pec del 02/02/2024, ad oggetto *“Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II - Sede- Il Risorto Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio di accreditamento per struttura terapeutico-riabilitativa”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 70788 del 08/02/2024, la Dirigente Sociologa c/o DDP ASL TA e il Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA hanno trasmesso alla scrivente Sezione la nota ad oggetto *“Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II-SEDE “Il Risorto”. Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.10 R.R. n.10/2017 s.m.i.) con n.15 posti letto denominata “Il Risorto”. Sede Legale ubicata in via Orsini n.17- Taranto e Sede Operativa ubicata in Via per Villa Castelli km.4, zona H/164, Martina Franca (TA)”* con la quale hanno espresso *“(…) per quanto di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA: PARERE FAVOREVOLE alla conferma di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n.15 posti letto denominata “Il Risorto”. Sede Legale ubicata in via Orsini n.17- Taranto e Sede Operativa ubicata in Via per Villa Castelli km.4, zona H/164, Martina Franca (TA)”*.

Con Pec del 12/03/2025, ad oggetto *“COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II DI TARANTO. CONFERIMENTO INCARICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONFERMA DELL’AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO PER LA STRUTTURA TERAPEUTICO RIABILITATIVA DENOMINATA “IL RISORTO”.*

TRASMISSIONE ESITO VERIFICHE”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 136345 del 14/03/2025, il Direttore UOC SISP Area Nord e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, congiuntamente alla Direttrice Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl Taranto, hanno comunicato, tra l’altro, quanto di seguito riportato:

“(…) La Scrivente Direzione SISP AREA NORD in data 17/01/2025 ha provveduto, congiuntamente al personale afferente al Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Taranto, ad effettuare sopralluogo ispettivo presso la Struttura terapeutico- riabilitativa residenziale (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata “IL RISORTO”, ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164.

In coerenza con il citato incarico regionale, congiuntamente con il Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Taranto, la verifica ha riguardato solo i requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.. La verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. è stata effettuata dal Dipartimento

di Prevenzione della AL BA. (...) Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, così come innanzi esplicitato, si comunica, che la *Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale* (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164, gestita dalla *Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto*, per quanto di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI e del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della ASL TA, POSSIEDA i requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., e POSSIEDA, per quanto di competenza solo del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, i requisiti di accreditamento generali e specifici previsti R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..".

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di confermare in capo alla *Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II* con sede legale in Taranto alla via Orsini n. 17, il cui legale rappresentante è Don Luigi Larizza, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e di rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la "*Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale*" (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Liuzzi Francesca nata il 17/09/1986, laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia ed iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

con la prescrizione che il legale rappresentante della *Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto (TA)*:

- **trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:**
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione relativa all'assenza "*di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
 - autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità del responsabile sanitario;
 - autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco della dotazione organica aggiornato ed opportunamente dettagliato, specificando i nominativi degli operatori, con le relative qualifiche professionali, titolo di studio, eventuale iscrizione all'Albo, la tipologia di contratto (se indeterminato o determinato con eventuale scadenza) data assunzione, CCNL applicato e il debito orario;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "*strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B*" del R.R. n. 16/2019, con riferimento alla fase "*Plan*", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, con evidenza di tipologia, denominazione e sede della struttura in oggetto;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento nonché di accettazione delle condizioni essenziali per l'accreditamento di cui all'art. 20 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
- **trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BA, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia del medesimo, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV, aggiornati allo stato attuale, relativi al personale in organico** presso la struttura ubicata in Martina Franca (TA) alla via Villa Castelli km 4 Zona

H/164;

di incaricare il **Dipartimento di Prevenzione della ASL BA** per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i.** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione*

relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024

La presente Determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di confermare in capo alla Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II con sede legale in Taranto alla via Orsini n. 17, il cui legale rappresentante è Don Luigi Larizza, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e di rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la *"Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o*

semiresidenziale" (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata "IL RISORTO", ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Liuzzi Francesca nata il 17/09/1986, laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia ed iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

con la prescrizione che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto (TA):

- **trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:**
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione relativa all'assenza "*di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
 - autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità del responsabile sanitario;
 - autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco della dotazione organica aggiornato ed opportunamente dettagliato, specificando i nominativi degli operatori, con le relative qualifiche professionali, titolo di studio, eventuale iscrizione all'Albo, la tipologia di contratto (se indeterminato o determinato con eventuale scadenza) data assunzione, CCNL applicato e il debito orario;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "*strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B*" del R.R. n. 16/2019, con riferimento alla fase "*Plan*", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, con evidenza di tipologia, denominazione e sede della struttura in oggetto;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento nonché di accettazione delle condizioni essenziali per l'accredimento di cui all'art. 20 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
- **trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BA, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia del medesimo, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV, aggiornati allo stato attuale, relativi al personale in organico** presso la struttura ubicata in Martina Franca (TA) alla via Villa Castelli km 4 Zona H/164;

di incaricare il **Dipartimento di Prevenzione della ASL BA** per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i.** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II con sede legale in Taranto alla via Orsini n. 17, gestore della *"Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale"* (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 15 posti letto denominata *"IL RISORTO"*, ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Villa Castelli km. 4 Zona H/164;

- al Direttore Generale della ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL TA;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 18 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro